



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Free Software Foundation Europe - ITALIA"

sigla "FSFE Italia"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Preambolo

L'Associazione nasce per sostenere e promuovere, nel contesto italiano, le attività e le finalità della Free Software Foundation Europe (di seguito FSFE), organizzazione europea indipendente e senza scopo di lucro che, oltre a tutelare i diritti degli utenti in ambito digitale attraverso la promozione del Software Libero, svolge un importante ruolo educativo nel favorire la consapevolezza e il controllo della tecnologia da parte di tutti.

Sostenendo la FSFE, l'Associazione contribuisce a diffondere una cultura digitale critica, responsabile e orientata all'autonomia degli utenti.



L'Associazione rappresenta la diramazione italiana della FSFE, con la quale condivide integralmente missione, visione e ambiti di intervento. Essa agisce in coordinamento con la rete europea della FSFE, contribuendo allo sviluppo di strategie, campagne, strumenti e risorse che favoriscano la libertà del software, l'autodeterminazione tecnologica e la democrazia digitale.

In tale quadro, l'Associazione opera per localizzare, amplificare e implementare a livello nazionale le azioni promosse da FSFE, nel rispetto dell'autonomia statutaria e della normativa italiana vigente.

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Free Software Foundation Europe - Italia", in sigla "FSFE Italia", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. Qualora l'associazione risulti iscritta nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runt"), l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sito web e canali digitali e la denominazione dell'Associazione sarà quindi "Free Software Foundation Europe - Italia ETS", in sigla "FSFE Italia ETS".

3. Essa opera prevalentemente a livello italiano, in stretto rapporto con FSFE centrale.



4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brugherio (MB), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Brugherio non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

5. L'Associazione può istituire sedi secondarie ed operative, uffici o rappresentanze in Italia senza comportare una modifica dello Statuto.

6. L'Associazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dall'articolo 32 del presente Statuto e dal codice civile.

Art.2 - Attività di interesse generale

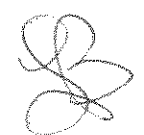
1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore lettere i), l), u), w) come di seguito elencate e specificate:









1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;

- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

4. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;

- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;

- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.3 – Missione, Finalità e attività

1. L'Associazione si impegna a promuovere la libertà del software come strumento fondamentale per la tutela dei diritti digitali, la trasparenza, l'autodeterminazione tecnologica e la democrazia digitale. In particolare, intende favorire l'adozione, l'utilizzo e lo sviluppo di Software Libero come bene comune, accessibile, riutilizzabile e legalmente sicuro.

2. Per perseguire questa missione sociale, l'associazione persegue le seguenti finalità:

a) accrescere la consapevolezza pubblica sui principi, i vantaggi e le implicazioni sociali del Software libero, attraverso seminari, traduzione di documentazione tecnica e campagne di sensibilizzazione;

b) promuovere politiche pubbliche favorevoli alla diffusione e adozione del Software Libero, anche attraverso attività di propaganda, partecipazione a consultazioni pubbliche e interlocuzioni istituzionali;

c) offrire supporto legale e consulenza su licenze libere, diritti d'autore e conformità normativa in ambito software, in particolare per sviluppatori, enti pubblici e privati, e organizzazioni della società civile (riconducibile all'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. w, D.Lgs. 117/2017 - tutela dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione);

d) facilitare la creazione di una comunità europea coesa e collaborativa di utenti, sviluppatori, attivisti, professionisti ed enti interessati alla diffusione del Software Libero;

e) sostenere e finanziare, attraverso attività di raccolta fondi, progetti e organizzazioni internazionali che condividano i valori della libertà del software, in particolare la Free Software Foundation Europe (FSFE) e le sue diramazioni territoriali, con cui l'Associazione potrà attivare forme di cooperazione e sostegno anche economico.

ma

BZ

RA

8

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività così articolate:

a) Consapevolezza pubblica e alfabetizzazione digitale

- Progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, volte a diffondere la conoscenza del Software Libero e dei diritti digitali;
- Produzione e distribuzione di contenuti informativi in formato testuale, audio e video, anche tramite canali digitali (newsletter, podcast, blog, social media);
- Organizzazione di eventi pubblici, seminari, laboratori e attività formative su temi quali la libertà del software, l'autodeterminazione tecnologica, la sicurezza digitale e l'uso consapevole delle tecnologie aperte.

b) Promozione delle politiche pubbliche

- Interlocazione con istituzioni pubbliche e organi legislativi per la promozione di normative favorevoli all'adozione del Software Libero e alla trasparenza digitale;
- Partecipazione a consultazioni pubbliche, audizioni parlamentari e tavoli di co-programmazione e co-progettazione con enti pubblici;
- Redazione e diffusione di documenti di policy, raccomandazioni e analisi giuridiche su temi connessi ai diritti digitali e al software libero, anche in collaborazione con enti di ricerca e soggetti della società civile.

c) Supporto legale e conformità sulle licenze libere (art. 5, comma 1, lett. w, D.Lgs. 117/2017)

- Attività di assistenza e consulenza su licenze libere, diritti d'autore, brevetti software e conformità normativa, in favore di sviluppatori, imprese, enti pubblici, enti del Terzo Settore e cittadini;
- Promozione dell'iniziativa REUSE e di altre buone pratiche in materia di gestione trasparente e conforme dei diritti e delle licenze nei progetti di Software Libero;
- Organizzazione di workshop, sportelli informativi e pubblicazioni tecniche per facilitare la comprensione e l'applicazione corretta delle licenze libere.

d) Cooperazione e reti internazionali – Progetti educativi, laboratoriali e comunitari

- Partecipazione a reti, forum e alleanze internazionali che condividono i principi della libertà del software, con particolare attenzione alle relazioni con la Free Software Foundation Europe (FSFE) e le organizzazioni consorelle in Europa e nel mondo;
- Co-progettazione e implementazione di attività didattiche, percorsi formativi, laboratori pratici, hackathon, summer school e programmi di educazione informale rivolti a studenti, docenti, professionisti e comunità locali;
- Promozione di attività comunitarie di inclusione digitale e controllo tecnologico, con focus su categorie fragili o soggette a esclusione informatica.

e) Raccolta fondi e sostegno economico alle iniziative

- Promozione di forme di finanziamento partecipato ispirate a modelli di sostenibilità basati sulla donazione libera, la micro-donazione e il crowdfunding;
- Realizzazione di campagne di raccolta fondi continuative o occasionali, anche tramite piattaforme digitali, per sostenere i progetti istituzionali dell'Associazione e le iniziative di organizzazioni internazionali affini;
- Attività di produzione, diffusione e vendita di beni e servizi di modico valore con finalità di autofinanziamento, nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con donatori, associati e sostenitori.

Ma

EZ

RA

B



4. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e altri enti del Terzo settore o altri enti giuridici, le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Eventuali requisiti specifici per l'ammissione degli enti giuridici sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. I soggetti minorenni sono rappresentati dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione deve essere conforme alla modulistica approvata dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso tale termine senza che il Consiglio Direttivo abbia deliberato circa l'ammissione o il rigetto dell'aspirante socio, questo si intende ammesso dal giorno successivo al decorso del termine. Il Consiglio Direttivo deve prenderne atto con apposita delibera alla prima riunione utile.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all'aspirante socio l'accoglimento della domanda o l'eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l'ammissione a socio onorario di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione. La proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

2. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;

b) accedere alle cariche associative (diritto di elettorato passivo) e concorrere alla loro elezione (diritto di elettorato attivo);

c) essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La



MA

EZ

RA

B



presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Sarà possibile estrarre copie a spese del richiedente con oscuramento dati.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.1, del presente Statuto.

4. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare e mantenere comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nel termine previsto dall'art. 7 comma 2 lett. c) del presente Statuto. I soci onorari sono esonerati dal versamento dell'eventuale quota associativa;

d) partecipare alla vita associativa, in particolare all'Assemblea dei Soci.

5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo può cessare per:

a) decadenza;

b) esclusione.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza del rapporto associativo nel caso di:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) morte della persona fisica o scioglimento dell'ente;

c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, scaduto il termine perentorio assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione. La quota associativa deve essere versata entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato nei seguenti casi:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o d'immagine.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello del socio



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

escluso, l'associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari si dividono in:

a) volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che: hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese; sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitudine.

b) volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono organismi di tipo collegiale e costituiscono il modello di funzionamento interno, ai quali sono demandate le funzioni di indirizzo, amministrazione, e controllo dell'ente.

2. Sono organi sociali:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 D.LGS. 117/2017;

d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 D.LGS. 117/2017.

ma

EZ

RA

DB

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall'articolo 16 co. 2 del presente Statuto.

4. Qualora nominati, l'organo di controllo e l'organo di revisione sono disciplinati dal successivo Art. 17bis e Art. 17ter, oltre che da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art.11 - Riunioni sociali in videoconferenza

1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo dove si forma la volontà sociale.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Hanno diritto di voto quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 15.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) deliberare sulla proposta di bilancio di esercizio, predisposta dal Consiglio Direttivo;

b) deliberare sull'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) approvare l'eventuale Regolamento Statutario che disciplina l'applicazione del presente Statuto;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'Assemblea potrà deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Competenze e quorum dell'Assemblea straordinaria dei Soci

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - Regole di voto dell'Assemblea dei Soci

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato.

4. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.

me

EZ

RA

B



6. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate da apposito regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16 - Composizione, modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. Sono rieleggibili senza vincoli.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze e quorum del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il progetto di bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;
- f) costituire eventualmente, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, Gruppi di Lavoro e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento;



Aut

ES

RA

SB



- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art.17bis - Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina obbligatoriamente un Organo di controllo, anche in forma monocratica.

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Almeno uno dei componenti, in caso di organo collegiale, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo può esercitare, altresì, la revisione legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di legge e i suoi componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. Alle riunioni dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie sulle riunioni in videoconferenza di cui all'art. 11.

Art.17ter - Organo di revisione legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di controllo non sia integralmente composto da revisori legali, l'Assemblea dei soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di revisione esercita la revisione legale dei conti dell'Associazione ai sensi della normativa vigente in materia, dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Art.18 - Regole di voto del Consiglio Direttivo

Ma

ES

RA

LB



1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.
5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:

- a) decadenza;
- b) revoca.

2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:

- a) morte;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, co. 3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- a) ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
- b) a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione.

4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall'esercizio dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea dei Soci che delibera circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 20 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nell'articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

2. Il Consigliere sostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO V - CARICHE SOCIALI

Art.21 - Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all'interno dello stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Segretario (eventuale);
- d) Tesoriere (eventuale);
- e) Referente dei Gruppi di Lavoro (eventuale).

3. Le cariche del Presidente e del Vicepresidente sono obbligatorie e sono nominate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento.

4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Art.22 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
- f) essere punto di riferimento per i contatti fra l'Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell'Associazione o collaborano con la stessa.

Art.23 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.

3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.

Art.24 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

2. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.

MA

GS

RA

B

Art 25 - Il Referente del Gruppo di Lavoro

1. I Gruppi di Lavoro sono gruppi operativi, i quali vengono costituiti secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ed ai quali vengono assegnate specifiche competenze.
2. Per ciascun Gruppo di Lavoro il Consiglio Direttivo nomina un referente, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, il quale si occupa di coordinare i lavori del proprio Gruppo di Lavoro di concerto con il Consiglio Direttivo.

Art.26 - Cessazione della titolarità della carica sociale

1. Il titolare della carica sociale può cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale della propria carica per:
 - a) decadenza;
 - b) revoca.
2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
 - c) grave infermità.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. Il provvedimento di revoca, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello, l'interessato mantiene la propria carica e le relative competenze.

Art.27 - Sostituzione dei titolari della carica sociale

1. Qualora una delle cariche sociali venisse meno, il Presidente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della nuova carica vacante.
2. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.
3. In caso di cessazione dall'incarico delle altre cariche sociali, fino all'elezione della nuova carica, il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

TITOLO VI - I LIBRI SOCIALI

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari tenuto nella forma e nei modi prescritti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 18 co. 2 del d.lgs. n. 117/2017;



- e, se nominati, i libri dell'organo di controllo e del revisore/assemblee relative.

TITOLO VII - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla fine esercizio, per garantire il rispetto dell'eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS.
3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.32- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall'art. 14 co. 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere/assenso dell'Ufficio del RUNTS competente, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 117/2017 e della normativa attuativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.34 - Compatibilità con regolamenti o regole della Fondazione FSFE

1. L'Associazione riconosce la propria appartenenza alla rete della Free Software Foundation Europe (FSFE) e si impegna a operare in conformità ai principi, ai valori e alle linee guida generali stabiliti dalla medesima Fondazione.

2. In coerenza con il proprio ruolo di diramazione italiana della FSFE, l'Associazione si impegna a mantenere un rapporto di coordinamento e collaborazione costante con gli organi centrali della Fondazione, al fine di garantire allineamento strategico, coerenza delle attività e continuità operativa.

3. L'Associazione adotta ogni misura idonea a garantire che i propri atti, regolamenti interni, deliberazioni e attività pubbliche non risultino in contrasto con lo statuto, il codice di condotta, le policy interne e le direttive operative della FSFE, salvo quanto incompatibile con la normativa italiana o con le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore. Le linee guida FSFE sono vincolanti solo su aspetti di Brand/coordination e non su diritti associativi, elezioni e competenze inderogabili degli organi.

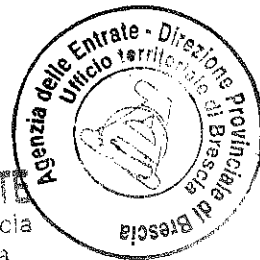
4. In caso di conflitto interpretativo tra le disposizioni del presente Statuto e quelle della FSFE, il Consiglio Direttivo dell'Associazione si impegna a ricercare una soluzione condivisa con gli organi della Fondazione, nel rispetto dell'autonomia giuridica e amministrativa dell'Associazione quale ente di diritto italiano.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 05/08/2026
al N. 1518 serie 3
versati € 200 con F24

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Roberto Ambrogi



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]